

# COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

## Decreto N. 44 del 30/12/2019

**OGGETTO:** Nomina responsabile del Settore I ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

### **IL SINDACO**

Richiamato l'art 50, comma 10 del Dlgs n. 267/2000, che stabilisce, che i Responsabili dei Servizi sono nominati dal Sindaco.

Richiamato l'art 107 del Dlgs n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall' organo politico, nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Richiamato l'art 109 del Dlgs n. 267/2000, che nel comma 2 prevede, che "nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all' articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell' articolo 97, comma 4, lettera d)possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici o sevizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"

## Menzionato l'art 1 del Dlgs n. 267/2000, che recita:

- "1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell'incarico.
- 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore 20 unita'.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il nelle dissesto venga trovarsi situazioni strutturalmente deficitarie. 5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati riconoscimento dell'anzianita' aspettativa senza assegni, con servizio. 6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita"

Dato Atto, che con determinazione n. 52 del 22.3.2017, è stata indetta una selezione pubblica per l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio del Settore I Area Amministrativa del Comune di Cappelle sul Tavo a tempo pieno e determinato, categoria giuridica D e categoria economica D1, ai sensi di art 110 del Dlgs n. 267/2000.

Preso atto, che all' esito della procedura, con determinazione n. 89 del 19.6.2017 sono stati approvati i verbali della Commissione Esaminatrice del 12.6.2017 e del 16.6.2017, dichiarando la Dott.ssa Catia Di Costanzo, nata il 3.4.1968 a Collecorvino, l'unica partecipante ammessa alla procedura-idonea.

Richiamata la determinazione n. 124 del 31.7.2017, con la quale, all'esito della verifica di rito delle certificazioni ed al controllo sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi di art 71 del D.P.R n. 445/2000, si è disposta l'assunzione della Dott.ssa Catia Di Costanzo, con decorrenza dalla data del 1 Agosto 2017 e sino alla fine del mandato del Sindaco di Cappelle sul Tavo.

Richiamata altresì la determinazione n. 150 del 28.05.2019, con la quale la D.ssa Di Costanzo veniva nuovamente assunta, ai sensi del ripetuto art. 110, <u>a decorrere dal 28 maggio 2019 fino al 31 dicembre 2019</u>, con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1 del vigente CCNL del Comparto Regioni – EE.LL. e attribuzione del profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo", Responsabile del Settore I Area amministrativa (Servizio Amministrativo - Servizio del Personale e contenzioso - Servizi Sociali - Servizio Segreteria e Affari Generali - Servizi al cittadino (Anagrafe/Stato civile/Elettorale) - Servizi scolastici);

Richiamato l'art 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.5.2018, che prevede.

- "1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
- 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti DECRETI DEL SINDACO n.ro 44 del 30/12/2019

finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

- 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di  $\in$  3.000 ad un massimo di  $\in$  9.500 annui lordi per tredici mensilità.
- 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
- 5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
- 6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è 20 attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.
- 7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67."

Menzionato il Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal recente D. Lgs n. 97 del 2016:"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, l'art 14, comma 1 quater, che testualmente prevede "Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese ed ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato, che analitico. Il mancato raggiungimento degli obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi di art 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi (comma introdotto da art 13 del D. Lgs n. 97 del 2016), nonché l'art 43, comma 3 "I dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"

Dato atto, che ai sensi di art 46 "L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell' Amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile"

Tenuto conto, che ciascun Responsabile del Servizio è tenuto agli inadempimenti di cui alla Trasparenza Amministrativa ed alle attività di pubblicazione delle materie di competenza di cui alla presente attribuzione della responsabilità di servizio.

Richiamato l'art 8 del Regolamento per la disciplina dei casi di incompatibilità, inconferibilità, cumulo di impieghi ed incarichi del personale dipendente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12.2.2014.

Richiamata la sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale centrale, sezione 1, 10 marzo 2009, n.145, che ribadiva i criteri per l'attribuzione di incarichi e collaborazioni.

Tenuto conto, che l'art 110 del Dlgs n. 267/2000 stabilisce espressamente che gli incarichi a contratto non possono eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Acclarato, che recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 478 del 13.1.2014 ha fissato nell'esercizio delle proprie funzioni di nomofiliachia, il seguente principio di diritto :"in tema di affidamento degli Enti Locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni dell' Amministrazione si applica l'art 19 del Dlgs n. 165/2001, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque e non già l'art 110, 3 comma del Dlgs n. 267/2000, per cui la disciplina statale integra quella degli enti locali.

Menzionata altresì l'ordinanza del TAR LECCE, sezione III del 9.1.2019, che ribadisce che un incarico dirigenziale ai sensi di art 110 del Dlgs n.267/2000 deve avere durata minima di tre anni.

Atteso, che alla base delle considerazioni della sentenza della Corte di Cassazione e della correlata ordinanza del Tar Lecce vi è la considerazione che le disposizioni testé citate costituiscono principi fondamentali ai sensi di art 117 della Costituzione Italiana (terzo comma) ed , in quanto tali, le stesse devono trovare applicazione nell'ambito delle Amministrazioni locali, per cui, le previsioni ai sensi del D. Lgs n. 165/2001, per espressa indicazione dello stesso provvedimento e del D. Lgs n. 267/2000, costituiscono principi di carattere generale, che valgono anche per gli Enti locali.

Chiarito che nel Comune di Cappelle sul Tavo:

- a) il limite del 20% per gli incarichi a tempo determinato è rispettato.
- b) l'incarico costituisce la soluzione di specifiche problematiche;
- c) l'incarico presenta la caratteristica della specificità –Area Amministrativa e della temporaneità è un contratto a tempo;
- d) l'incarico non rappresenta uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzionali e ruoli organici del Comune di Cappelle sul Tavo, essendo la copertura dell'incarico ai sensi dell'art 110 del Dlgs n. 267/2000 previsto nel fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, come risulta da delibera di Giunta Comunale n. 116 del 23 12.2019, approvato dal Revisore del Conto ed inviato al SICO;
- e) il compenso connesso all' incarico è proporzionale all'attività svolta e non è liquidato forfettariamente;
- f) l'incarico non è generico, né indeterminato, né immotivato;
- g) i criteri di conferimento non sono generici;

SPECIFICATO, che l'attuale incarico di Responsabile del Settore I – Area Amministrativa del Comune di Cappelle sul Tavo cesserà il 31.12.2019, secondo quanto previsto dal contratto individuale a tempo pieno e determinato, stipulato il 28.05.2019.

EVIDENZIATO, che, conseguentemente, applicando l'orientamento giurisprudenziale ai sensi del combinato disposto della sentenza n. 478 del 13.1.2014 della Corte di Cassazione e dell'ordinanza del TAR LECCE, sezione III del 9.1.2019, la Dott.ssa Di Costanzo avrà svolto l'incarico di Responsabile del Settore I-Area Amministrativa per 29 mesi a fronte dei possibili 36 mesi.

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una proroga dell'incarico di Responsabile I settore-Area Amministrativa del Comune di Cappelle sul Tavo, ai sensi dell'art 110 del Dlgs n. 267/2000 sino al 31.07.2020, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale sovra dichiarato, e di manifestare in tal senso la volontà del Sindaco di Cappelle sul Tavo, ai sensi di art 110, 3 comma del D. Lgs. n. 267/2000: tale proroga è essenziale, onde garantire la continuità amministrativa e gestionale del Settore I – Area Amministrativa del Comune di Cappelle sul Tavo, essendo il Comune di Cappelle sul Tavo privo di categorie D in dotazione organica, alle quali poter affidare responsabilità gestionali.

RITENUTO, conseguentemente, di conferire, sino a diversa determinazione, la responsabilità degli Uffici del Comune di Cappelle sul Tavo, che compongono il Settore I- Area Amministrativa (Servizio Amministrativo- Servizio del personale- Servizio del contenzioso-Servizi Sociali-Servizio Segreteria e Affari Generali-Servizi al cittadino (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica) -Servizi Scolastici, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020;

TENUTO CONTO, che la retribuzione da corrispondere all'incarico in argomento è determinata solo a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo del Regolamento di misurazione delle Posizioni Organizzative;

DATO ATTO, che Dott.ssa Sig.ra Catia Di Costanzo ha reso la dichiarazione relativa a cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del Dlgs n. 33/2013 ed al Codice dei dipendenti pubblici.

Visto il Dlgs n. 267/2000.

## **DECRETA**

1)DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**2)DI NOMINARE**, in regime di proroga, <u>dal 01.01.2020 sino al 31.07.2020</u> la Dott.ssa Catia Di Costanzo, nata il 3.4.1968 in Collecorvino (PE), C.F DCSCTA68D43C853H, Responsabile del Settore I- Area Amministrativa(Servizio Amministrativo- Servizio del personale- Servizio del contenzioso-Servizi Sociali-Servizio Segreteria e Affari Generali-Servizi al cittadino (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica)-Servizi Scolastici - dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi e per gli effetti di art 110, comma 1 del Dlgs n. 267;

**3)DI STABILIRE** che alla Dott.ssa Di Costanzo Catia sono attribuiti tutti i compiti, le mansioni e le responsabilità individuati dall' art 107 del Dlgs n. 267/2000 e dall'art 13 del CCNL 21 maggio 2018.

4)DI STABILIRE che alla Dott.ssa Catia Di Costanzo, oltre al trattamento economico fondamentale previsto per il personale di categoria D, posizione economica D1, dal vigente CCNL, sia attribuita una retribuzione di posizione nella misura di € 12.911,42, salva diversa pesatura a seguito del perfezionamento dell' iter amministrativo del Regolamento di misurazione delle Posizioni Organizzative, in considerazione della responsabilità degli Uffici, che fanno parte del Settore I- Area Amministrativa del Comune di Cappelle sul Tavo (Servizio Amministrativo- Servizio del personale- Servizio del contenzioso-Servizi Sociali-Servizio Segreteria e Affari Generali-Servizi al cittadino (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica)-Servizi Scolastici).

**5)DI PRECISARE**, che gli obiettivi assegnati al Responsabile sono quelli desumibili dal programma amministrativo del sindaco ed assegnato con atto formale dalla Giunta Comunale o nel Peg.

**6)DI PRECISARE** che il Responsabile del Servizio, nelle materie di propria competenza è tenuto alle pubblicazioni obbligatorie ai sensi del Dlgs n. 3372013, come modificato dal Dlgs n. 97/2016.

#### DISPONE

7)che il presente decreto sia pubblicato all'Albo Pretorio On line del Comune di Cappelle sul Tavo per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune di Cappelle sul Tavo, Sezione Amministrazione Trasparente, link Personale

8) che il presente decreto sia notificato all'interessata Dott.ssa Catia Di Costanzo.

9)che il presente decreto sia trasmesso agli altri Responsabili di Area, ovvero Responsabile di Area Finanziaria- Tributi, Tecnica e Polizia Locale.

10)che il presente decreto sia conservato nel fascicolo personale della Dott.ssa Catia Di Costanzo

11) che il presente decreto sia notificato, via pec, al Comune di Spoltore.

Cappelle sul Tavo, lì 30/12/2019

Il Sindaco FERRI LORENZO